

PROVINCIA DI VICENZA
AREA LAVORI PUBBLICI AMBIENTE TERRITORIO
SETTORE AMBIENTE – SERVIZIO SUOLO RIFIUTI

Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243
Domicilio fiscale: Palazzo Godi – Nievo, Contrà Gazzolle 1 – 36100 VICENZA
Uffici: Palazzo Franceschini – Folco, Contrà S. Marco, 30 – 36100 VICENZA
Tel. 0444/908248 – Fax 0444/908220

N° Registro 161 / Servizio Suolo Rifiuti / 09 del 14.08.09 Prot. n. 61543


OGGETTO: Ditta **VALORI FRANCO & C. SRL** con sede legale in via Scolmatore, loc. Palmerino in comune di Cascina (PI) e sede operativa in via L. Galvani in comune di Sandrigo; D.lgs 152/2006 e s.m.i.; D.M. 05.02.98 e s.m.i..

Iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano attività di recupero rifiuti non pericolosi in regime semplificato al numero 11/2009.

IL DIRIGENTE


PREMESSO CHE

- 1) La ditta VALORI FRANCO & C. SRL con sede legale in via Scolmatore, loc. Palmerino in comune di Cascina (PI) e sede operativa in via L. Galvani in comune di Sandrigo, ha presentato in data 12.02.2009 la *Comunicazione per l'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata* al fine di ottenere l'Iscrizione in procedura semplificata per la sede operativa di via L. Galvani in comune di Sandrigo (registrata al protocollo provinciale con n. 10834 in data 12.02.2009);
- 2) In data 24.03.2009 con prot. n. 22605 l'Amministrazione Provinciale ha comunicato l'avvio di procedimento ai sensi della L. 241/90 e ha informato il comune di Sandrigo, competente dal punto di vista urbanistico, edilizio ed igienico sanitario, in merito all'insediamento prospettato dalla ditta e ha richiesto alla ditta integrazioni alla documentazione presentata;
- 3) Con note pervenute in data 17.04.2009 e 19.05.2009 (registrate al protocollo provinciale al n. 30232 e 39825 del 17.04.2009 e 20.05.2009) la ditta ha presentato alla Provincia di Vicenza le integrazioni richieste, riservandosi di presentare ad avvenuta iscrizione le garanzie finanziarie.
- 4) In data 27.05.2009 con prot. 41777 l'Amministrazione Provinciale ha specificato alla ditta che le garanzie finanziarie devono essere presentate prima dell'inizio attività e che il rilascio del certificato di iscrizione rimane subordinato alla presentazione della Polizza RC Inquinamento mancante.



- 5) Con nota pervenuta in data 11.08.2009 (registrata al protocollo provinciale al n. 60711 del 11.08.2009) la ditta ha presentato alla Provincia di Vicenza la Polizza RC Inquinamento per un massimale di 2.600.000 €.

- DATO ATTO che la comunicazione di cui sopra è stata effettuata per l'attività di cui al punto **9.1 (R13)** dell'Allegato 1, suballegato 1 del D.M.A. 05.02.98 e s.m.i..
- RITENUTO che, per la tipologia di cui al punto **9.1 (R13)**, oggetto di comunicazione, secondo quanto riportato nella documentazione sopraccitata, l'attività della ditta è rispondente a quanto previsto dalla normativa tecnica di settore e pertanto sussistono i presupposti per il rilascio dell'iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in regime semplificato.
- CONSIDERATO che la ditta risulta aver prestato per l'attività di messa in riserva una polizza fidejussoria (polizza n. 1828849) con la compagnia COFACE ASSICURAZIONI SPA per un massimale di 4.028,36€, per un quantitativo massimo di rifiuti presenti in azienda pari a 39 tonnellate e una polizza per la Responsabilità Civile Inquinamento (polizza n. ILI0000827) con la compagnia AIG EUROPE SA per un massimale di 2.600.000 €.
- VISTA l'attestazione del versamento dei diritti di iscrizione per l'anno 2009 come determinati dal decreto ministeriale n. 350 del 21 luglio 1998 per la somma di €258,23 per l'iscrizione alla classe 4.
- VISTA la Delibera di Giunta Provinciale n. 19 di Registro e n. 3296 di Protocollo del 25.01.06.
- VISTA la Delibera di Giunta Provinciale n. 270 di Registro e n. 49409 di Protocollo del 08.07.2008.
- VISTA la nota della Giunta della Regione Veneto del 19.11.1998 con prot. n. 3088/31100;
- VISTA la L.R. 3/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA la L.R. 20/2007;
- VISTO il D.lgs. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO il D.lgs. 4/2008;
- VISTO il D.M.A. 05.02.98 successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO il D.M. n. 186 del 05.04.2006 successive modificazioni ed integrazioni.
- VISTA la D.G.R.V. 2528 del 14.07.1999;
- VISTI l'art. 19 (sulle competenze della Provincia) e l'art. 107 (sulle funzioni e responsabilità della dirigenza) del D.lgs. n. 267/2000 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.);
- VISTO lo Statuto Provinciale, adottato con Deliberazione Consiliare del 21.12.1999, nn. 70028/92 ed entrato in vigore il 28.02.2000;



ISCRIVE

La ditta **VALORI FRANCO & C. SRL** con sede legale in via Scolmatore, loc. Palmerino in comune di Cascina (PI) e sede operativa in via L. Galvani in comune di Sandrigo al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in regime semplificato al numero **11/2009** per le seguenti operazioni:

Tipologia rifiuti D.M. 05/02/98 all. 1, suball. 1	Q.tà max. di messa in riserva per tipologia (t)	Q.tà max. trattata all'impianto per tipologia (t/anno)	Attività di recupero		Codice C.E.R.	
			Paragrafo D.M. 05/02/98	Sigla R (allegato C parte IV D.Lgs.152/06)		
9.1	39	14.000	9.1.3	R13	030105 170201 200138	150103 191207 #####

La capacità massima di rifiuti stoccabili nell'impianto relativa alle tipologie di rifiuti per le quali viene effettuata la sola messa in riserva è pari a 39 tonnellate.

INFORMA CHE

- le attività di cui sopra dovranno essere condotte nel rispetto delle norme di cui al Decreto Legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni e secondo le condizioni tecniche previste dal D.M.A. del 05.02.1998 e di quanto comunicato;
- la presente iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in regime semplificato scade in data **11.02.2014**. Per garantire la continuità per l'esercizio dell'attività, si invita la ditta a presentare la comunicazione di rinnovo alla Provincia e in copia al Comune e ad Arpav sei mesi prima della data di scadenza sopra indicata, cioè entro il 11.08.2013;
- In adempimento alle norme richiamate la ditta è obbligata:
 - al versamento entro il 30 aprile di ogni anno del diritto di iscrizione previsto dall'art. 3 del D.M. 350/98; in caso di mancato o ritardato versamento l'iscrizione si intende sospesa e la ditta non è legittimata ad esercitare l'attività;
 - a rinnovare la comunicazione ogni 5 anni e, comunque, in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero;
 - il titolare dell'impianto di recupero è tenuto a verificare la conformità del rifiuto conferito alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dal D.M. 05.02.1998 e s.m.i. per la specifica attività svolta;
 - il campionamento e le analisi sono effettuate a cura del titolare dell'impianto ove i rifiuti sono prodotti almeno in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e, successivamente, ogni 24 mesi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione; i referti analitici dovranno essere conservati presso l'impianto a disposizione delle autorità di controllo;



- e. a verificare la non pericolosità dei rifiuti in ingresso con codici a specchio per la tipologia 9.1 dell'allegato 1 – suballegato 1 del D.M.A. 05.02.98;
 - f. a dotarsi, in quanto esercente di attività di recupero di rifiuti, del registro di carico e scarico rifiuti di cui all'art. 190 del D.Lgs. n. 152/2006 e ad effettuare la comunicazione annuale al catasto rifiuti (MUD) di cui all'art. 189 dello stesso decreto;
 - g. ad inviare 90 giorni prima di un eventuale cambio del legale rappresentante della Ditta, la relativa dichiarazione di conformità dell'attività di recupero con la dichiarazione del possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 10 del D.M. 05.02.98 e s.m.i.;
 - h. al rispetto delle norme in materia di sicurezza, igiene degli ambienti di lavoro, emissioni in atmosfera e scarichi idrici.
4. L'attività dovrà essere condotta esclusivamente all'interno dell'area individuata nella comunicazione e con i sistemi e gli impianti indicati nella stessa;
 5. Sui rifiuti in sola messa in riserva non potrà essere effettuata alcuna operazione di cernita, selezione, frantumazione ecc.;
 6. I rifiuti messi in riserva dovranno essere destinati all'impianto che effettua il recupero, di cui in comunicazione, o ad altri impianti che effettuano attività di recupero R3 previa preventiva comunicazione alla Provincia della nuova destinazione con allegato il titolo legittimante l'attività, escludendo la possibilità di essere inviati ad ulteriori impianti che operino esclusivamente la sola messa in riserva;
 7. Nell'impianto deve essere distinto il settore per il conferimento da quello di messa in riserva. La superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita. Il settore della messa in riserva deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di rifiuto ed opportunamente separate, così come risulta dalla planimetria allegata alla comunicazione.
 8. Devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri.
 9. Qualora la messa in riserva non venga effettuata per rifiuti individuati dallo stesso codice CER, ma per tipologia così come individuata dai diversi punti del D.M. 05.02.98, cioè raggruppando rifiuti con codici diversi, l'allontanamento dovrà essere effettuato con un codice della categoria 19....;
 10. La ditta deve essere in possesso delle autorizzazioni, concessioni, nulla osta ed altri atti di assenso, comunque denominati, in materia edilizia, urbanistica, di igiene dell'ambiente, rumore e quant'altro, la cui acquisizione sia necessaria in base alla legge vigente ai fini dell'attività.
 11. L'iscrizione in procedura semplificata non prevede i medesimi effetti sostitutivi del provvedimento di approvazione del progetto di cui all'art. 208 del D.Lgs. n.152/2006, che sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, e non costituisce variante allo strumento urbanistico.

Si precisa che sulla base dell'art. 35, comma 3 della L.R. n. 3 del 21.01.2000 resta di competenza comunale la vigilanza sull'attività edilizia connessa all'esecuzione delle opere relative agli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti e l'adozione di ogni provvedimento connesso.



La presente determina viene trasmessa in originale alla ditta e in copia al Comune di Sandrigo nella persona del Sindaco pro-tempore ed al Dipartimento Provinciale dell'ARPAV nella persona del Direttore.

Contro il presente atto può essere proposto ricorso giurisdizionale amministrativo al T.A.R. del Veneto o, in alternativa, ricorso amministrativo al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica.

Il Dirigente del Settore Ambiente

Dott. Angelo Macchia

